

Interpretazione autentica dell'articolo 74 del CCNL 1998/2001 del personale non dirigente del Comparto Università sottoscritto in data 9/8/2000

In attuazione della richiesta di interpretazione autentica formulata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, dott. Leuzzi, concernente l'art. 74 del CCNL 1998/2001 del personale non dirigente del Comparto Università - sottoscritta in via di ipotesi il 18 luglio 2002 e vista la certificazione positiva adottata dalla Corte dei Conti il 12 maggio 2003 - in data **22 maggio 2003 alle ore 10** le parti sottoscrivono in via definitiva l'allegato accordo:

- ARAN, nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni *firmato*

- i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni Sindacali di categoria

CGIL *firmato*

CGIL/SNUR *firmato*

CISL *firmato*

CISL/UNIV *firmato*

UIL *firmato*

UIL/PA *firmato*

CONFSAL *firmato*

FED.CONFSAL/SNALS/
UNIV.CISAPUNI *firmato*

CISAL *firmato*

C.S.A di CISAL UNIV (Cisal Un., Cisas Un.,
Confail-Failel-Unsiau, Confil Un.- Cusal, Tecstat Usppi) *firmato*

Premesso che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari, dott. Angelo Leuzzi, con ordinanze del 30-4-2002, nelle cause Capra Salvatore più altri c/ Università degli Studi di Cagliari, e Tuveri Efsio più altri c/ Università degli Studi di Cagliari, ha chiesto all' ARAN di promuovere interpretazione autentica, ai sensi dell'art.64 del d. lgs. n.165/2001, dell'art. 74 del CCNL 09.08.2000 del comparto Università, in ordine

a possibili profili di inefficacia, invalidità o interpretazione diversa da quella letterale dello stesso;

Preso cognizione dei ricorsi in questione;

Le parti firmatarie del CCNL 09.08.2000 sottoscrivono il seguente accordo relativo all'interpretazione autentica dell'art.74, nel testo che segue:

"Con l'art. 74 del CCNL sottoscritto in data 09.08.2000 le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, ne può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, trattando quest'ultimo la disciplina delle mansioni svolte dal lavoratore, e non l'inquadramento in categorie contrattuali. Da una corretta applicazione della stessa normativa contrattuale, infatti, e non da una sua presunta illegittimità, possono trovare adeguata soluzione le singole posizioni individuali dei ricorrenti, e ciò sulla base delle funzioni che siano state legittimamente assegnate a ciascuno dei ricorrenti medesimi. "